

STATUTO

ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREPuzzi LE VIA G. GUERRIERI 45

Numero REA: LE - 230492

Codice fiscale: 03577370756

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" a verbale del 30 / 09 / 2011 Rep.Rac. 95527 / 42125

S T A T U T O

Della " ARMONIA" Società cooperativa sociale

Titolo I

Denominazione, sede e durata.

Art. 1 - E' costituita la Cooperativa Sociale denominata:

"ARMONIA" Società Cooperativa Sociale

Art. 2 - La Cooperativa ha sede in Trepuzzi.

Possono essere istituite con deliberazioni assembleari sedi secondarie, agenzie, filiali, succursali e uffici di rappresentanza su tutto il territorio europeo.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni

La società potrà istituire sedi secondarie o amministrative su tutto il territorio nazionale e all'estero

Alla Cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 3 - La cooperativa ha la durata di anni cinquanta a decorrere dalla sua costituzione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dalla assemblea dei soci

Titolo II

Scopo e oggetto

Art.4 - Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 Novembre 1991 n.381, la Cooperativa , retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e di ottenerne, tramite la gestione in forma associata della azienda alla quale i soci prestano la propria attività, l'inserimento nel mondo del lavoro e migliori condizioni economiche e professionali.

Detta attività è perseguita attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, individuabili nei servizi sociali, assistenziali, scolastici di base e formazione professionale, sanitari di base ad elevata integrazione socio-sanitaria

Potrà istituire e gestire:

-case alloggio, case di riposo, case famiglia, comunità protette, centri terapeutici a favore di utenze anche di provenienza manicomiale, di minori portatori di patologie psico-fisiche, di soggetti a rischio, di soggetti con difficoltà di inserimento sociale, fornendo sostegno a extracomunitari e a immigrati non abbienti.

Potrà gestire servizi della terza età: centri aggregativi diurni, di animazione, di interventi di socializzazione territoriale, servizi alla persona, segretariato sociale.

-Residenze collettive a strutture residenziali, di tipo Progetto ed RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) a prevalente integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria destinata ad ospitare temporaneamente o permanentemente anziani autosufficienti e persone con limitazioni fisiche e / o psichiche che non sono in grado di condurre una vita autonoma.

-residenze collettive e strutture residenziali a prevalente integra-

zione socio-assistenziale e socio-sanitaria preposte ad ospitare persone che per limitazioni fisiche e/o psichiche in fase acuta e cronica, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità.

Tutti i servizi saranno svolti da personale in possesso della professionalità coerente con l'attività svolta.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

- procedere alla qualificazione, alla formazione degli operatori istituendo corsi e promuovendo attività didattico-professionali;
 - procedere alla qualificazione professionale nell'ambito dei progetti terapeutici avviati tendenti al reinserimento sociale dell'utenza.
- La dove nell'espletamento delle attività fossero richieste prestazioni riservate ad iscritti agli Albi professionali, o ad albi particolari la cooperativa potrà o fare propri tali requisiti o chiamare alle funzioni di direttore responsabile elementi tecnici o soci se e in quanto in possesso di tali requisiti.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, potrà effettuare ogni e qualsivoglia operazione finanziaria richiedendo, nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande, contributi europei, nazionali e regionali in conto capitale e finanziamenti, nonché mutui, crediti finanziari e quanto necessario per l'acquisto di immobili, impianti, autovetture, macchine operatrici, arredo ed attrezzature occorrenti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione di nuove iniziative produttive potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste, oltre alle esenzioni totali o parziali di imposte e tasse e di quanto altro considerato dalla vigente e dalle emanande norme di natura fiscale.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative con identici scopi,

- aderire a consorzi ed Enti e Organismi economici per meglio sviluppare lo spirito cooperativistico,
- concedere garanzie, fidejussioni per facilitare il ricorso a crediti da parte dei soci o a favore di altri partners.

Titolo III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato e comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere socie persone fisiche o giuridiche, Enti e Organismi.

I soci possono essere :

- Ordinari, persone fisiche maggiorenni che abbiano qualifiche ed esercitino arti e professioni attinenti l'oggetto sociale e che non abbiano attività in concorrenza con quella sociale né prestino lavoro subordinato a favore di terzi aventi un oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.
- Volontari, in numero non superiore alla metà dei soci: Agli stessi utilizzati in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego venga riconosciuto un rimborso spese e viene applicato quanto espressamente previsto dalla legge 381/91.
- Sovventori, persone fisiche e giuridiche che compiono conferimenti

per la costituzione del fondo di garanzia da utilizzare per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Possono essere ammessi a soci ordinari elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario per un migliore funzionamento della cooperativa.

Art. 6 - Chiunque desideri diventare socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione richiesta scritta indicando:

nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica.

Dovrà inoltre indicare la qualifica di socio che intende rivestire, il numero di quote da sottoscrivere che non potrà essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge nè superiore al limite massimo fissato dalla legge,

Nel caso la richiesta venga fatta da una persona giuridica questa dovrà fornirsi anche di una deliberazione assembleare che autorizzi il suo rappresentante legale a sottoscrivere e versare le quote indicate.

Nel caso di amministratore unico la domanda a socio dovrà essere valutata dall'assemblea dei soci

Art. 7 - Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione e nel caso di amministratore unico l'assemblea dei soci accertati i requisiti di cui all'art.5 e le inesistenze di cause di incompatibilità.

Il socio ammesso dovrà versare le quote sottoscritte e la eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della sua domanda a socio.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda a socio il Consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni comunicare le ragioni del diniego.

Colui la cui domanda a socio non è stata accolta potrà nei sessanta giorni successivi ricorrere all'assemblea dei soci, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

Art. 8 - I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assunte dagli organi sociali.

Dovranno inoltre partecipare alla vita sociale nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa con meno di 20 soci e con un attivo dello Stato Patrimoniale inferiore ad un milione di euro, applica le norme previste per le società a responsabilità limitata

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci che sono almeno un decimo del numero complessivo hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione.

Il diritto ad esaminare i libri non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione del conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazione contratte con la società

TITOLO IV

Recesso-Decadenza-Esclusione

Art. 9 - La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte o di scioglimento della società.

Art.10 - Il socio oltre ai casi previsti dalla legge può recedere quando abbia perduto i requisiti di ammissione a socio e non si trovi più nelle condizioni di partecipare attivamente alla vita sociale,

Art.11 - Il socio decade nei casi di interdizione, inabilitazione e fallimento e quando si trovi nelle condizione di incompatibilità previsti dall'art.5.

Art.12 - L'esclusione opera nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni dello statuto dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che si trovi in una situazione di morosità nei confronti della Cooperativa;

- che si assenti senza giustificato motivo ad almeno due assemblee regolarmente convocate;

- che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento o crei nocumento e/o danni alla cooperativa

- che adotti una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

- che subisca una condanna penale per reati infamanti;

- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Art.13 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione dovranno essere comunicate ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata ed entro dieci giorni.

In caso di esclusione, il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione..

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione la collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti in lite il terzo, con funzioni di presidente, dai due prima nominati e in caso di disaccordo il terzo sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Lecce.

Art.14 Ai soci receduti, decaduti o esclusi o agli eredi del socio defunto spetta, salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa per eventuali crediti, il rimborso delle quote effettivamente versate e in misura mai superiore a tale importo, e sulla base, ai sensi del-

l'art.2535 del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio

Il rimborso verrà effettuato su richiesta di parte che dovrà avvenire entro tre mesi dalla decadenza dello status di socio e si matura trascorsi sei mesi dalla approvazione del suddetto bilancio.

Tutte le somme non richieste a rimborso nei termini stabiliti saranno devolute a Riserva legale.

In Caso di morte del socio gli eredi possono accettare il rimborso della quota spettante al socio defunto o continuare per la quota di partecipazione spettante al de cuius a far parte della cooperativa designando un loro rappresentante comune.

TITOLO V

Trattamento economico dei soci

Art.15 - Ai soci lavoratori spetta, per il lavoro prestato, un trattamento che dovrà avere come indice di riferimento i contratti collettivi vigenti compatibilmente però con la natura associativa del rapporto del socio con la Cooperativa Sociale, che non comporta insorgenza di rapporto subordinato e tenendo conto delle esigenze aziendali-sociali, eventualmente precisate nel regolamento interno, che dovrà regolamentare oltre all'ammontare dei compensi da erogare ai soci lavoratori, eventuali turnazioni e quanto altro necessario per meglio definire prestazioni e diritti del socio

Il Socio potrà comunque richiedere di instaurare con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione.

TITOLO VI

Capitale Sociale-Quote

Art.16 - Il Patrimonio sociale è costituito:

- dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del

valore nominale di euro 25,00 (venticinque) ciascuna:

- dalla Riserva legale

- dal fondo di garanzia per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, il potenziamento aziendale costituito dal conferimento dei soci sovventori.

- da eventuali riserve straordinarie o fondi di accantonamento costituiti a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale

- dal fondo di riserva indisponibile ex art 12 L. 16.12.1977 n.904.

Ai sensi dell'art. 2513 c.c. è fatto assoluto divieto di

- 1- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- 2- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- 3- Distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

Hanno altresì l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento di società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.17 - Le quote dei soci ordinari sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio sovventore invece può avere più voti, ma non oltre tre, in relazione all'ammontare del conferimento e saranno attribuite nel modo seguente:

1 voto per conferimenti non superiori a euro 258,23 (duecentocinquantesette/23 centesimi);

2 voti per conferimenti non superiori a euro 774,69 (settecentosettantaquattro/69centesimi);

3 voti per conferimenti non superiori a euro 1549,37(millecinquecentoquarantanove/37centesimi)

In ogni caso a detti soci non può essere attribuito più del decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Alle quote dei soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote dei soci ordinari.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art.18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo inventario, con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e fiscali, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art. 2 della L. 31.1.92 n.59.

L'assemblea che approva il Bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi netti annuali, destinandoli:

- a Fondo di riserva legale nella misura del trenta per cento;
- a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- all'eventuale Fondo di riserva indivisibile, non ripartibile tra i soci nè durante la vita sociale, nè al suo scioglimento ex art. 12 della L. 904/77-
- alla rivalutazione delle quote e delle azioni nei modi e nei termini previsti dall'art.7 della L.31.12.92 n.59
- a favore di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 59/92
- a fondo per lo sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e/o potenziamento aziendale.

La parte dei residui attivi non destinata a riserva straordinaria deve essere destinata nella misura non inferiore al venti per cento a fini mutualistici, ai sensi dell'art. 2536 cod.civ. e per la restante parte da ripartirsi tra i soci lavoratori in proporzione alla quantità di lavoro prestato.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, dopo aver dedotto il trenta per cento da destinarsi a riserva ordinaria e la quota da destinare al fondo di mutualità.

I dividendi non possono essere distribuiti quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

TITOLO VII
Organi Sociali

Art.19 - Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo
- c) il presidente
- c) il collegio dei sindaci, se nominato

Art. 20 - L'Assemblea:

- approva il bilancio con relativo conto economico e corredato dalla relazione degli amministratori e dalla nota integrativa,
- nomina gli amministratori fissandone i numero e i sindaci;
- determina i compensi o le medaglie di presenza tanto per gli amministratori quanto per i sindaci;
- delibera sui regolamenti interni e sui fatti di gestione sottoposti al suo esame.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio annuale.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, Il bilancio con la relazione degli amministratori deve essere messa a disposizione dei soci, depositandolo almeno cinque giorni prima della assemblea, presso la sede sociale

L'assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri in tal caso il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art.21 - La convocazione della assemblea, deve essere fatta per raccomandata postale o a mano o con posta elettronica o certificata almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora tanto della prima quanto della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi se nominati.

L'assemblea delibera validamente quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci.

#E' possibile al socio farsi rappresentare tramite delega da altro socio.

Le decisioni dei soci, anche su richiesta di un solo socio potranno

essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero, sulla base del consenso espresso per iscritto, anche con mezzi telematici.

In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa

Art.22 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ad eccezione dei sovventori ha un solo voto qualunque sia l'entità delle quote possedute e può farsi rappresentare in assemblee solo da altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio,

Art.23 - L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea, il quale nomina un segretario e in caso di votazioni due scrutatori,

Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando si procede al rinnovo delle cariche sociali e quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; .

Ai sensi dell'art. 2375, il verbale deve prevedere l'indicazione della data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e le eventuali dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.24

La società potrà essere amministrata alternativamente e a seconda di quanto stabilito in occasione delle nomine:

-Da un amministratore unico;

-Da un Consiglio di Amministrazione che è composto da due a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci; la maggioranza degli amministratori ai sensi dell'art. 2453 del cod. civ. devono essere scelti tra i soci.

Il C.d A. dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma del cod. Civ.

All'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

Il consiglio è convocato dal presidente tutte le volte lo ritenga utile o quando lo richiedono almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi personali, da recapitarsi o spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei voti

Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando ciò è richiesto anche da un solo consigliere.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflit-

tualità di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio di amministrazione al momento della deliberazione.

L'Assemblea dei soci determina la durata della carica dell'Amministratore unico, che è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione.

L'Amministratore può essere sempre revocabile da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383 3° comma del cod.civ. all'amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno.

In caso di impedimento dell'amministratore unico ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a 10 giorni, l'assemblea dei soci nominerà un sostituto che avrà l'incarico di sostituire l'amministratore unico per un tempo non superiore a 30 giorni al termine del quale l'assemblea dei soci dovrà nominare un nuovo amministratore o un consiglio di amministrazione.

Art.25 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

A titolo semplificativo tra l'altro spetta:

- approntare i bilanci con le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art.2 della L. 59/92

- redigere i regolamenti;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale: potrà dunque vendere, acquistare, compromettere, permutare beni mobili e immobili, con le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsivoglia operazione finanziaria presso banche ed istituti ivi compresa l'apertura di conti correnti, l'accensione di mutui, cedere, accettare avallare e scontare quietanze, crediti ed effetti bancari e cartolari;

- conferire procure sia generali che speciali e ferma la facoltà attribuita all'organo amministrativo di assumerle o nominare direttori e consulenti ad acta e ad negotia, fissandole mansioni e retribuzioni
- assumere licenziare il personale fissando retribuzione e mansione;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci

Nel caso l'organo amministrativo è rappresentato da un amministratore unico a questi è demandata la gestione ordinaria della Cooperativa, pertanto ogni atto o fatto di natura non ordinaria ivi compresi ad es. le assunzioni o i licenziamenti, i conferimenti di incarico o le revoche a personale esterno o a professionisti è di competenza dell'assemblea dei soci, che dovrà deliberare su proposta dell'amministratore unico.

L'Organo amministrativo nel caso di consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.

2386 del cod. civ.

Art.26 - Il Presidente del consiglio di amministrazione e/o l'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale .

Il Presidente e/o l'amministratore unico pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. In caso di sua assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

Art.27 - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. nonché quando la società emette strumenti finanziari

Il Collegio sindacale potrà essere nominato qualora l'assemblea dei soci deliberasse comunque di procedere alla sua nomina. In tali casi, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla suddetta normativa di legge.

Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'Assemblea

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Art.28 - Il collegio sindacale se nominato controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri all'osservanza delle norme;

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del cod. civ., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, se nominato

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e dei fatti aziendali.

Gli accertamenti eseguiti e quanto altro deliberato devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art.29 - I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico

Art.30 - I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione di un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso ed esclusione e tutte le altre (sempre che possono formare oggetto di compromesso) relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o dal C.d.A.

gli arbitri sono anche competenti a decidere su tutte le controver-

sie che insorgessero tra i singoli soci e la società nonchè le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I soci che intendessero reclamare contro i provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

TITOLO VIII

Scioglimento liquidazione e disposizioni finali

Art.30 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione sviluppo della Cooperazione in base all'art. 11 della L.59/92.

Art.31 - La cooperativa non può modificare la propria natura. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art.32 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente cod.civ. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO IN ORIGINALE

F.to MIGLIETTA Aniello

F.to PINTO Luigia

F.to MARASCO Santina

F.to MIGLIETTA Antonio

Dr. Antonio BALDASSARRE Notaio (Sigillo)